



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. **229** del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Approvazione "Linee di indirizzo" per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.

L'anno 2019, addì **05** del mese di **giugno** in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario LOIZZO
Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO
" " " : Giacomo Diego GATTA
Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO
" " " : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo, assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale riferisce quanto segue:

Premesso che

La legge n. 241/1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" prevede all'art. 12 che *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;

Il D.Lgs 33/2013 dispone: all'art.26 la pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo;

La legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, e ss. mm. ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", come modificata dalla legge regionale n. 2/2001, ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia la facoltà di organizzare e/o partecipare, sulla base del principio di sussidiarietà, a eventi di varia natura, che attengano e rivestano un interesse generale per la comunità regionale, ovvero di aderire a enti, associazioni, organismi pubblici o privati che si pongano come obiettivo lo sviluppo culturale, scientifico, economico (etc.) della medesima comunità regionale;

In particolare, l'art.1 della L.R. n. 34/80 prevede la possibilità di:

- a) *"organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con gli enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre e rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;*
- b) *partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;*
- c) *aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro."*

L'art.2 della succitata Legge regionale n.34/80, stabilisce che *"nel caso previsto dall'art.1, lett.a), ove l'Organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale*

carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri”.

L'art.8 della succitata Legge regionale, così come sostituito dall'art.1 della L.R. 4 gennaio 2001, n.2, prevede al comma 1 che *“l'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'art.1, lettera a), b), c)”*. Al comma 2 cita testualmente: *“Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1”*.

Considerato che

l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione n.168 del 21 giugno 2018, in linea con gli obiettivi strategici triennali, ha ridefinito le funzioni ascritte alla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, per effetto delle profonde innovazioni che hanno caratterizzato l'ambito della comunicazione istituzionale, nonché dell'introduzione e della capillare diffusione delle nuove tecnologie informatiche e digitali e del rilievo sempre crescente dei progetti di cittadinanza attiva, tesi a promuovere lo sviluppo del rapporto del Consiglio regionale con i cittadini e il territorio e a diffondere la conoscenza del ruolo e delle funzioni dell'Assemblea legislativa regionale;

La Biblioteca realizza altresì specifiche iniziative che consentono di organizzare eventi sul territorio regionale per promuovere i suoi servizi e diffonderli all'intera popolazione pugliese, per creare delle reti con le altre biblioteche, scuole e istituzioni culturali per la diffusione del sapere e della conoscenza, con specifico riferimento alla promozione della lettura, per facilitare la socializzazione e l'inclusione sociale nel suo ruolo di biblioteca pubblica, per preservare la memoria collettiva e valorizzare il patrimonio culturale sia della stessa biblioteca sia dell'intera Puglia.

In relazione alle funzioni attinenti la Comunicazione istituzionale, si richiama la L. 150/2000, che all'art. 1 comma 5, disciplina le *attività di informazione e di comunicazione finalizzata a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.”*

L'art. 2 della stessa legge prevede, inoltre che *le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi;*

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”;

Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, attuativo della legge n. 15 del 4 marzo 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, nell'introdurre il concetto di performance nella Pubblica Amministrazione, indica le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed individua i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di un'amministrazione pubblica;

Gli obiettivi strategici ed operativi annuali, stabiliti nel Piano della performance, per la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, riguardano:

- le attività inerenti la Comunicazione istituzionale che si occupa, non solo di far conoscere quello che il Consiglio regionale realizza, ma anche di attivare progettualità apposite per formare ed educare alla cittadinanza attiva. Le iniziative sono poste in essere in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e diverse Associazioni culturali e Università, ed incidono fortemente in senso positivo sull'immagine dell'intero Consiglio. Vi sono eventi che si ripetono ormai con cadenza annuale, previsti talvolta da disposizioni di legge, atti a valorizzare grandi temi di attualità ovvero momenti storici rilevanti, anche ai fini di preservare la memoria del territorio e l'identità della popolazione. Sono previste altresì iniziative destinate ai giovani, quali ad esempio, i progetti con le scuole che rappresentano una costante delle attività programmate dalla Sezione contribuendo a costruire una coscienza politica e civile dei futuri cittadini.
- la gestione della Biblioteca con riferimento alla "promozione e diffusione delle fonti documentali e informative", finalizzate tra l'altro alla realizzazione di progetti storico-culturale di artisti, scrittori e poeti pugliesi, nonché alla cura e la gestione dei rapporti con le Associazioni culturali, Enti e Università.

L'Ufficio di Presidenza con propria Deliberazione n. 93 del 22 marzo 2017, ha approvato il Piano della Comunicazione Istituzionale 2017/2019, con la quale si individuano gli obiettivi principali da perseguire nel triennio e le relative attività che saranno declinate in specifici Piani operativi annuali di Comunicazione;

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n.151 del 13/3/2018 ha approvato inoltre il disciplinare per la linea editoriale del Consiglio regionale della Puglia, per l'edizione di pubblicazioni che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio librario e documentario della Regione Puglia.

Che nell'ambito dei suddetti obiettivi, le attività programmate dalla Sezione Biblioteca sono di notevole rilevanza in particolare per le iniziative relative alla comunicazione istituzionale che, negli ultimi anni, sono aumentate confermando l'innovazione di una P.A. che è sempre al passo con i tempi. La Comunicazione istituzionale si occupa non solo di far conoscere quello che il Consiglio regionale realizza ma anche di attivare progettualità apposite per formare ed educare alla cittadinanza attiva;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra premesso e considerato, approvare delle apposite Linee di indirizzo per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale, documento allegato e parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Tanto premesso, il Presidente considerata la validità delle Linee d'indirizzo predisposte ed allegate al presente atto, invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
- Visto lo Statuto;
- Vista la L.R. 6/2007;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare quanto in premessa riportato;

Di approvare le linee d'indirizzo per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenica Gattulli)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario Cosimo Loizzo)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Francesco De Grandi)



La Dirigente della Sezione Biblioteca
e Com. Istituzionale
(Dott.ssa Anna Vita Perrone)





Consiglio Regionale della Puglia

LINEE D'INDIRIZZO

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA
SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Consiglio Regionale della Puglia

Premessa

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n. 168 del 21/6/2018 ha ridefinito le funzioni attribuite alla Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, individuandole come di seguito riportate:

- Direzione, programmazione, gestione e monitoraggio delle attività della Biblioteca multimediale e del Centro di documentazione regionale "Teca del Mediterraneo", con particolare riferimento alla promozione e diffusione dell'identità storica e culturale del territorio regionale.
- Elaborazione e gestione di Programmi di internazionalizzazione e di collaborazione a livello regionale, nazionale e internazionale, in particolare con Istituzioni del settore culturale, anche mediante la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio di accordi internazionali e protocolli d'intesa.
- Coordinamento della Comunicazione istituzionale esterna, rivolta ai cittadini, mediante:
 - ideazione e realizzazione di materiale di comunicazione, cartaceo, audiovisivo, digitale, rivolto ai diversi target, a supporto di tutte le Strutture consiliari, nonché di campagne di comunicazione di utilità sociale e di pubblico interesse;
 - supporto nell'ideazione e redazione dei contenuti e dell'impianto grafico delle attività, dei progetti e dei materiali di comunicazione delle associazioni e dei comitati istituzionali operanti all'interno del Consiglio regionale, nonché delle altre Sezioni;
 - gestione del portale istituzionale e dei profili social, anche al fine di assicurare l'omogeneità dell'operatività e del design dei mini portali e dei profili social relativi alle altre Sezioni e Strutture del Consiglio regionale;
 - gestione dell'Infopoint del Consiglio regionale;
- Elaborazione e gestione dei progetti di cittadinanza attiva, e delle iniziative volte a promuovere lo sviluppo del rapporto del Consiglio regionale con i cittadini e a diffondere la conoscenza del suo ruolo e delle sue funzioni, con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche.
- Promozione dell'immagine coordinata del Consiglio regionale, anche mediante l'organizzazione di eventi di particolare rilievo.
- Progettazione e realizzazione di nuove iniziative editoriali, anche mediante supporti multimediali, con particolare riferimento agli strumenti di informazione ai cittadini.
- Attuazione degli interventi tesi alla verifica della qualità dei servizi



Consiglio Regionale della Puglia

- Promozione del patrimonio del Consiglio regionale, di rilievo artistico, archivistico e/o librario-documentale.

Vista la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Visto il D.Lgs 33/2013 recante gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti adottati;
Vista la legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, e ss. mm. ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", come modificata dalla legge regionale n. 2/2001, ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia la facoltà di organizzare e/o partecipare, sulla base del principio di sussidiarietà, a eventi di varia natura, che attengano e rivestano un interesse generale per la comunità regionale, ovvero di aderire a enti, associazioni, organismi pubblici o privati che si pongano come obiettivo lo sviluppo culturale, scientifico, economico (etc.) della medesima comunità regionale.

In particolare, l'art.1 della L.R. n. 34/80 prevede la possibilità di:

- a) "organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con gli enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre e rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;*
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;*
- c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro."*

L'art.2 della succitata Legge regionale n.34/80, stabilisce che *"nel caso previsto dall'art.1, lett.a), ove l'Organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri"*.

L'art.8 della succitata Legge regionale, così come sostituito dall'art.1 della L.R. 4 gennaio 2001, n.2, prevede al comma 1 che *"l'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'art.1, lettera a), b), c)"*. Al comma 2 cita testualmente:



Consiglio Regionale della Puglia

"Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1".

In merito alla direzione, programmazione, gestione e monitoraggio delle attività della Biblioteca multimediale e del Centro di documentazione regionale "Teca del Mediterraneo", biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 106/1999 è stata prevista l'adozione della Carta dei servizi, di cui l'ultima versione è allegata alla determinazione della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale n. 31 del 14.03.2017.

La Biblioteca realizza altresì specifiche iniziative che consentono, tra l'altro, di organizzare eventi sul territorio regionale per promuovere i suoi servizi e diffonderli all'intera popolazione pugliese, per creare delle reti con le altre biblioteche, scuole e istituzioni culturali per la diffusione del sapere e della conoscenza, con specifico riferimento alla promozione della lettura, per facilitare la socializzazione e l'inclusione sociale nel suo ruolo di biblioteca pubblica, per preservare la memoria collettiva e valorizzare il patrimonio culturale sia della stessa biblioteca sia dell'intera Puglia.

In relazione alle funzioni attinenti la Comunicazione istituzionale, si richiama la L. 150/2000, che all'art. 1 comma 5 che esplicita le attività di informazione e di comunicazione.

L'Ufficio di Presidenza con propria Deliberazione approva e aggiorna il Piano triennale della Comunicazione Istituzionale, con la quale vengono individuati gli obiettivi principali da perseguire nel triennio e le relative attività che saranno declinate in specifici Piani operativi annuali di Comunicazione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n.151 del 13/3/2018 ha approvato inoltre il disciplinare per la linea editoriale del Consiglio regionale della Puglia, per l'edizione di pubblicazioni che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio librario e documentario della Regione Puglia.

Si richiama inoltre il Piano della Performance del Consiglio regionale, attuativo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150 del 4 marzo 2009 e nella L. R. n. 1 del 4 gennaio 2011, documento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale e strettamente legato alla programmazione economico finanziaria dell'ente. Al fine di assicurare il pieno svolgimento della



Consiglio Regionale della Puglia

missione istituzionale e il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della collettività pugliese, il Piano individua, ai sensi dell'art.10, co. 1. lett. a) del decreto citato, gli indirizzi e gli obiettivi operativi.

Gli obiettivi strategici ed operativi annuali, stabiliti nel Piano della performance, per la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, riguardano:

- le attività inerenti la Comunicazione istituzionale che si occupa, non solo di far conoscere quello che il Consiglio regionale realizza, ma anche di attivare progettualità apposite per formare ed educare alla cittadinanza attiva. Le iniziative sono poste in essere in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e diverse Associazioni culturali e Università, ed incidono fortemente in senso positivo sull'immagine dell'intero Consiglio. Vi sono eventi che si ripetono ormai con cadenza annuale, previsti talvolta da disposizioni di legge, atti a valorizzare grandi temi di attualità ovvero momenti storici rilevanti, anche ai fini di preservare la memoria del territorio e l'identità della popolazione. Sono previste altresì iniziative destinate ai giovani, quali ad esempio, i progetti con le scuole che rappresentano una costante delle attività programmate dalla Sezione contribuendo a costruire una coscienza politica e civile dei futuri cittadini.
- la gestione della Biblioteca con riferimento alla "promozione e diffusione delle fonti documentali e informative", finalizzate tra l'altro alla realizzazione di progetti storico-culturale di artisti, scrittori e poeti pugliesi, nonché alla cura e la gestione dei rapporti con le Associazioni culturali, Enti e Università.

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza nella traduzione operativa dei suddetti obiettivi, si definiscono di seguito le linee di indirizzo per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale (di seguito Sezione) del Consiglio Regionale della Puglia, anche in relazione ad eventuali partecipazioni finanziarie che debbono essere assicurate nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale della Puglia.

1. Definizione delle attività

Le presenti Linee di indirizzo sono rivolte a disciplinare le attività da realizzare a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla deliberazione UdP n. 168 del 21/6/2018.



Consiglio Regionale della Puglia

Il coordinamento da parte della Sezione delle azioni di comunicazione istituzionale, rivolte ai cittadini, e delle iniziative culturali, mira a realizzare una programmazione organica, coerente e continua che persegue obiettivi di sviluppo e qualificazione delle attività, congiuntamente alla promozione e valorizzazione del territorio e dell'identità regionale.

2. Attività direttamente gestite dalla Sezione

La Sezione valuta autonomamente e provvede direttamente ad attivare le procedure per le iniziative connesse alla Comunicazione istituzionale ovvero alla promozione delle attività culturali connesse alla Biblioteca, quali:

- iniziative proprie (convegni, mostre, rassegne, celebrazioni, progetti di cittadinanza attiva da svolgersi presso le sedi istituzionali ovvero sul territorio regionale, nazionale ed internazionale);
- partecipazione a fiere e saloni;
- materiale di marketing e Kit promozionali;
- pubblicazioni, in attuazione della deliberazione UdP n. 151 /2018;
- pubblicità ed inserzioni, tenuto conto della specificità del target del pubblico o dell'evento, della tiratura della pubblicazione o del pubblico dell'evento, della congruenza del costo;
- progetti ed iniziative su specifica disposizione dell'Ufficio di Presidenza, ovvero in adempimento di Protocolli di intesa approvati dallo stesso e la cui attuazione sia stata assegnata alla Sezione.

Tutte le suddette attività sono svolte avvalendosi delle procedure previste dal D.Lgv. n. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti).

La Sezione inoltre realizza delle iniziative, che possono essere articolate e realizzate mediante l'emanazione di appositi bandi, disciplinati dalla stessa Sezione mediante determinazione dirigenziale di approvazione del bando stesso. Il bando definisce i contenuti dell'iniziativa, gli obiettivi, i tempi e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, le modalità di rapporto con il partenariato, disciplina le eventuali partecipazioni finanziarie, e i criteri di selezione.

Le iniziative possono, altresì, essere proposte da altri soggetti in relazione ad una specifica idea progettuale su cui ricade il diritto esclusivo, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'individuazione dei soggetti con cui attivare i partenariati avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.



Consiglio Regionale della Puglia

Nelle iniziative possono essere coinvolti gli Istituti scolastici di ogni grado, a cui può essere concesso un rimborso spese di viaggio comunque non superiore a euro 500,00.

Fermo restando la competenza dell'Ufficio di Presidenza per la concessione del patrocinio gratuito, la Sezione valuta direttamente e provvede, in relazione all'attività di direzione della Biblioteca "Teca del Mediterraneo" e limitatamente alle iniziative culturali:

- alla concessione della collaborazione per gli eventi che richiedono il partenariato, con l'utilizzo del logo regionale, unitamente alla dizione "Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo";
- alla sottoscrizione di convenzioni per le attività, quali quelle relative ai progetti di alternanza scuola/lavoro richiesti dalle scuole, tirocini, collaborazioni tra istituzioni culturali o reti di biblioteche.

3. Partecipazione finanziaria ad iniziative proposte da altri soggetti

La Sezione procede all'istruttoria e alla gestione delle istanze di finanziamento riconducibili alle tipologie sotto evidenziate, tenuto conto della disciplina di seguito riportata.

3.1 Soggetti promotori

L'istanza deve essere presentata da soggetto pubblico e privato, costituito anche in forma associativa, quali istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni, fondazioni, imprese. I partiti politici o i movimenti/associazioni ad essi riferibili non possono presentare istanza.

3.2 Tipologia progettuali ammissibili

Il Consiglio regionale della Puglia ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di iniziative e progetti per:

- valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, scientifico, sociale, demotnoantropologico regionale ed assicurarne la conoscenza e la fruizione;
- sostenere iniziative ideate e realizzate da altri soggetti, ritenute particolarmente rilevanti per le loro caratteristiche di promozione educativa, economica, turistica o sportiva, idonee a valorizzare l'immagine e il ruolo del Consiglio regionale;
- promuovere la cittadinanza attiva e diffondere i valori condivisi dei principi contenuti nella Costituzione italiana e nello Statuto della Regione Puglia;
- rendere edotti i cittadini dell'operato dell'Istituzione, con particolare riferimento alle norme prodotte.



Consiglio Regionale della Puglia

La partecipazione finanziaria è ammissibile sulle richieste in linea con le finalità previste dagli obiettivi strategici della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia e dai documenti di programmazione annuale.

I Soggetti interessati possono presentare apposita istanza per iniziative rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) mostre e rassegne;
- b) convegni, seminari, workshop;
- c) eventi e manifestazioni;
- d) progetti di ricerca e studi sulla cultura, tradizioni e opere di Artisti, scrittori, poeti, scienziati e personaggi storici del territorio pugliese, nonché sulle identità e le radici storiche dei beni culturali di Puglia;
- e) premi, concorsi e borse di studio;
- f) pubblicazioni e progetti editoriali anche multimediali con particolare riferimento alla linea editoriale del Consiglio regionale, di cui alla Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 151/2018.

Le iniziative devono essere svolte sul territorio pugliese ovvero devono promuovere l'identità pugliese, nonché essere di particolare rilevanza sulla base:

- a) del perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie della Regione Puglia per favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
- b) della significatività tematica e del valore delle attività in relazione alla specificità dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa di promuovere le finalità culturali e sociali previste dalla leggi vigenti.

L'istanza può essere riferita anche ad attività progettuale complessa, comprendente congiuntamente diverse tipologie tra quelle sopra elencate e/o attività collaterali e non prevalenti.

3.3 Istanza di finanziamento

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, con specifico riferimento alle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

L'istanza deve contenere:

- l'anagrafica completa del soggetto proponente,
- la descrizione della proposta progettuale, completa di relazione illustrativa dettagliata e cronoprogramma, con evidenza delle voci valutabili ai fini dell'ammissibilità e dell'attinenza alla



Consiglio Regionale della Puglia

comunità regionale o al pubblico interesse, la rilevanza delle tematiche, la rete del partenariato, le modalità di svolgimento;

- il piano finanziario, pari almeno a 10.000,00 euro, per voci omogenee, con evidenza delle altre voci di entrate ovvero di contributi da sponsor o altri enti, e del disavanzo;
- la dichiarazione in merito alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010;
- l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa, sollevando il Consiglio regionale da ogni eventuale spesa.

All'istanza devono essere altresì allegati:

1. lo statuto o l'atto costitutivo del Soggetto richiedente;
2. una breve scheda informativa sull'attività svolta dal richiedente nel triennio precedente, con particolare riferimento al settore attinente l'iniziativa per la quale si sta chiedendo la partecipazione finanziaria;
3. i curricula, in forma sintetica, dei responsabili del progetto, se significativi;
4. la copia leggibile e in corso di validità del documento d'identità del legale rappresentante.

I documenti di cui sopra devono essere trasmessi in originale cartaceo per posta o consegnati presso la sede della Sezione, ovvero al seguente indirizzo: sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (Disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvi i casi di esenzione, la marca da bollo avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

Il Presidente del Consiglio, il Segretario generale ovvero i dirigenti di altre Sezioni del Consiglio regionale della Puglia provvedono ad inoltrare alla Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale le istanze loro pervenute, quando attengono alle tipologie indicate dalle presenti linee di indirizzo.

Nell'istanza è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica valido e un numero di cellulare, che verranno utilizzati, a ogni effetto di legge, per comunicazioni celeri inerenti il procedimento.



Consiglio Regionale della Puglia

È onere di ogni soggetto istante garantire la funzionalità di tale casella di posta elettronica, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione.

La Sezione valuterà le informazioni riportate nell'istanza, pertanto la compilazione parziale potrebbe andare a discapito del richiedente.

Di norma, non è ammessa la presentazione di più richieste di finanziamento da parte dello stesso soggetto promotore nel medesimo esercizio finanziario, anche se relative ad iniziative diverse.

3.4 Competenza e gestione dei progetti

- a) L'istruttoria formale dei progetti, in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata, è di competenza della Sezione, che provvede ad assicurare la copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato alla propria struttura, formalizzata con Determinazione Dirigenziale e pubblicata sul portale del Consiglio regionale della Puglia. A seguito di tale formalizzazione la Sezione provvederà a comunicare al soggetto promotore l'avvio del progetto.
- b) La Sezione, nell'ambito dell'attività istruttoria, potrà richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione. Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine che sarà indicato. Il mancato riscontro, nel termine stabilito, verrà considerato come rinuncia all'intera istanza.
- c) La partecipazione finanziaria del Consiglio regionale può essere riconosciuta fino ad un massimo del **60%** dell'importo totale del piano finanziario, salvo per le ipotesi di cui alla lettera d), così come disciplinato al successivo punto 3.5.
La partecipazione finanziaria è concessa qualora dall'esito della valutazione risulta un piano finanziario minimo di € 10.000,00 e non potrà essere superiore a € 40.000,00.
- d) Nel caso in cui il contributo sia finalizzato a finanziare un concorso, un premio, una borsa di studio, un assegno di ricerca e simili, la Sezione determina l'ammontare delle risorse finanziarie erogabili, verificato che:
 - sia prevista la pubblicazione di un bando pubblico che espliciti oltre il tema, le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione;
 - sia assicurata ampia diffusione del bando;
 - sia prevista la presenza di un Rappresentante del Consiglio regionale nella Commissione/Giuria;
- e) La partecipazione finanziaria non è ammissibile su iniziative che prevedono eventi svolti prima della richiesta inoltrata al Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

- f) La partecipazione finanziaria del Consiglio regionale, attraverso la Sezione, sarà riconosciuta e concessa sulla base dello stanziamento di bilancio annuale e pluriennale. L'esaurimento delle risorse comporterà la non ricevibilità dell'istanza inoltrata dal soggetto promotore.

3.5 Criteri di valutazione

L'individuazione dei seguenti criteri di valutazione:

- costituisce un'azione di trasparenza dell'azione dell'Istituzione;
- mira ad elevare la qualità delle iniziative, fornendo altresì ai soggetti interessati indicazioni chiare per la programmazione e la gestione delle attività;
- permette di misurare l'efficacia dei risultati dell'intervento regionale, in quanto i parametri sono verificabili anche in sede di consuntivo.

Risulteranno ammissibili a finanziamento i progetti che, a seguito di istruttoria da parte della Sezione, sulla base dei seguenti criteri, conseguano un grado esaustivo di rispondenza dell'iniziativa alle finalità degli obiettivi strategici stabiliti dalla Sezione, tenuto conto del:

- rilievo, tematica e concretezza delle attività proposte;
- modalità e tempi di realizzazione;
- valutazione delle esperienze maturate nel settore e nelle caratteristiche del partenariato;
- coerenza e chiarezza del budget rispetto alle attività progettuali.

La Sezione procede alla valutazione dei progetti avendo a disposizione 100 (cento) punti, che assegna, ai fini della determinazione del contributo, secondo i criteri di seguito riportati, tenuto conto dei seguenti punteggi per ogni parametro:

0 = Non presente; 5 = Sufficiente; 8 = Buono; 10 = Ottimo

Criterio di valutazione	Parametro
Idea progettuale nel complesso	Coerenza e concretezza, qualità del progetto e del programma, completezza e chiarezza dell'idea progettuale
Tematica	Innovatività del tema o della proposta, attualità del tema, rilievo nel panorama regionale/nazionale/internazionale
Modalità e tempi di realizzazione	Coerenza, adeguata distribuzione



Consiglio Regionale della Puglia

Ambito territoriale	Ampiezza del territorio di riferimento
Esperienze nel settore	Curriculum del soggetto istante, dei responsabili, degli ospiti/relatori
Partenariato	Numerosità, eterogeneità, coinvolgimento, effettività del contributo e della collaborazione, in natura o finanziario, stabilità della rete; creazione di reti territoriali virtuose, capaci di mettere in relazione gli operatori del territorio
Piano finanziario	Coerenza, chiarezza, completezza.
Efficacia della proposta	Capacità di stimolare/coinvolgere il pubblico, l'utenza, i cittadini. Promozione e sviluppo del territorio Fruibilità e riutilizzabilità dei risultati prodotti
Monitoraggio	Previsione di strumenti di monitoraggio, valutazione ex ante e/o ex post, rilevazione delle presenze e del gradimento, premialità per i partecipanti
Promozione	Efficacia/numerosità degli strumenti di diffusione dell'iniziativa

Sono considerati ammissibili a finanziamento i progetti che conseguiranno una valutazione di almeno 60 (sessanta) punti.

I contributi massimi rispetto al totale dei costi evidenziati dal piano finanziario sono disposti secondo quanto sotto riportato, tenuto conto comunque del limite massimo consistente del disavanzo risultante nel piano finanziario:

punteggio	Percentuale finanziabile
Da 60 a 70	20
Da 71 a 80	30
Da 81 a 90	40
Da 91 a 95	50
Da 96 a 100	60



Consiglio Regionale della Puglia

Con la valutazione della proposta progettuale, la Sezione indica l'eventuale sussistenza di interventi o spese inammissibili.

Non sono comunque ammissibili a contributo finanziario le seguenti tipologie di spesa:

- ❖ Acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- ❖ Acquisto di beni mobili registrati;
- ❖ Acquisto di beni durevoli;
- ❖ Gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
- ❖ Compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
- ❖ Canoni di locazione della sede legale e operativa del beneficiario, utenze varie;

La Sezione valuta autonomamente la possibilità di provvedere in maniera diretta alla copertura di alcune o tutte le spese del progetto, fermo restando l'idea progettuale in capo all'istante, anche al fine di valorizzare l'immagine del Consiglio regionale.

3.6 Obblighi di comunicazione

Per qualsiasi partecipazione finanziaria concessa dal Consiglio regionale attraverso la Sezione alle iniziative progettuali, vi è l'obbligo di riportare il logo ufficiale del Consiglio regionale della Puglia e di predisporre appositi comunicati stampa e/o locandine, da ricondurre nell'ambito della Comunicazione Istituzionale, da concordarsi con la Sezione, prima della diffusione.

Il logo del Consiglio dovrà essere apposto su tutto il materiale progettuale, informativo e pubblicitario, nonché sui siti Internet in cui si darà notizia del progetto realizzato.

Al fine di tutelare l'immagine del Consiglio, è vietato utilizzare i materiali prodotti, riportanti il logo regionale, in successive iniziative non rientranti nel progetto, salvo specifica autorizzazione che sarà concessa dalla Sezione a seguito della valutazione dell'interesse regionale in merito.

Resta salvo l'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici, disposto dalla Legge 124 del 2017 (ai commi da 125 a 129), che prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni, le Onlus e le fondazioni devono pubblicare sul proprio sito internet i contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente, qualora questi siano superiori a 10.000 euro.

Il mancato adempimento di tale obbligo, comporta la restituzione al Consiglio regionale delle somme versate entro 3 mesi dalla data del 28 febbraio.

3.7 Produzione e fruibilità dei materiali didattici e/o divulgativi

Le proposte progettuali che prevedono la produzione di materiali didattici, cataloghi, pubblicazioni, produzioni audio/video/game, come corredo, supporto e documentazione dei



Consiglio Regionale della Puglia

processi e dei prodotti realizzati, devono trasferire tale materiale in formato digitale (file) per la diffusione, anche tramite il sito internet e i profili social del Consiglio regionale della Puglia, nonché per l'utilizzazione in altre attività, sempre senza fine di lucro.

Il Consiglio regionale della Puglia detiene i diritti di copyright congiuntamente al soggetto istante, quando i progetti sono stati finanziati al 50% dalla Sezione, compresi i loghi, i marchi, i testi e i diritti di riproduzione.

Fermo restando in ogni caso il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e relativi diritti di sfruttamento sulle conoscenze, invenzioni, progetti, ritrovati e più in generale su tutto quanto conseguito o realizzato in comune dalle Parti durante lo svolgimento delle attività del Progetto spetteranno in proprietà congiunta a tutte le Parti che abbiano contribuito al progetto.

La proprietà delle informazioni assunte a seguito dell'attività di studio e ricerca resta del Consiglio regionale della Puglia.

3.8 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del finanziamento svolgono le attività previste dal progetto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendosi l'onere di tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera nei confronti dei propri addetti, del Consiglio regionale e di terzi.

La Sezione non assume altri oneri oltre l'importo massimo della partecipazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività e la collaborazione per la diffusione, tramite i propri canali informativi.

La partecipazione finanziaria non determina in alcun modo, ai fini giuridici, l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la Sezione né con il Consiglio regionale.

La Sezione non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dai soggetti istanti, in relazione allo svolgimento delle attività.

I soggetti istanti si obbligano al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone eventualmente impiegate nella realizzazione delle attività.

La Sezione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale, quali-quantitativo e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dei soggetti beneficiari di partecipazioni finanziarie.

I soggetti istanti devono predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose interessate dalle attività svolte. I beneficiari dei finanziamenti si impegneranno altresì ad attuare i progetti nel pieno rispetto dei contenuti e dei tempi previsti.



Consiglio Regionale della Puglia

3.9 Svolgimento delle attività, variazioni e controlli

Il Soggetto istante potrà concordare, per motivi di sicurezza, di opportunità, di interesse pubblico o anche semplicemente organizzativi, una rimodulazione del progetto, pur nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Sezione.

La Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dei succitati

3.10 Rendicontazione e liquidazione

- a. La liquidazione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle proposte progettuali potrà essere concesso a saldo, alla conclusione del progetto.
- b. La partecipazione finanziaria concessa dal Consiglio regionale attraverso la Sezione, sarà liquidata interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa quietanzati pari all'intero importo del contributo concesso per il progetto ammesso a finanziamento. In caso contrario l'importo concesso sarà ridotto in percentuale.
- c. Ove il piano finanziario complessivo del progetto sia inferiore all'80% di quello inizialmente previsto, la partecipazione finanziaria del Consiglio regionale si intende ridotta proporzionalmente della stessa percentuale eccedente l'80% del piano a preventivo.
- d. I contributi concessi dal Consiglio regionale attraverso la Sezione Biblioteca, sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle spese ammissibili rendicontate. In tal caso la suddetta partecipazione finanziaria sarà ridotta in percentuale.
In nessun caso possono essere cumulati però contributi, sovvenzioni o altro finanziamento concessi dalla Regione Puglia, direttamente o tramite organismi intermedi.
- e. Resta ferma l'applicazione della normativa europea "de Minimis" per le imprese;
- f. Le istanze di liquidazione dovranno essere inoltrate, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, tenuto conto di eventuali disposizioni integrative che potranno essere comunicate con la nota di finanziamento. La partecipazione finanziaria assegnata verrà liquidata con provvedimento della Sezione a seguito di verifica della documentazione di spesa.
- g. Alla conclusione del progetto, il Soggetto beneficiario allega all'istanza di liquidazione del saldo la seguente documentazione:



Consiglio Regionale della Puglia

1. relazione illustrativa dettagliata, corredata da opportuna documentazione (materiali didattici, minimo n. 5 e massimo n. 20 foto digitali per ogni evento, significative e non ripetitive, a dimostrazione dell'attività svolta), relativa all'iniziativa nel suo complesso, non solo alla parte del contributo regionale, con evidenza anche dell'impatto realizzato (es. numero visitatori, partecipanti; richiami alla diffusione sulla stampa);
2. rendiconto economico a consuntivo dell'attività svolta riportante le spese documentabili, sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il finanziamento, corredato da copia dei documenti giustificativi di spesa per tutte le voci previste nel preventivo economico già allegato in sede di presentazione dell'istanza. Le fatture/ricevute fiscali devono essere rilasciate a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo, con indicazione del servizio prestato e dell'iniziativa a cui si riferisce, e devono assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L.n. 136/2010. Le spese devono essere pertinenti e congrue. Non sono ammissibili, nella quota a carico del Consiglio regionale, spese relative a beni in conto capitale. Le spese generali, riferibili non all'attività ma al soggetto istante, sono ammissibili nella misura massima del 10% della partecipazione finanziaria. Le spese di ospitalità e missione sono ammesse nei limiti degli importi riconosciuti dall'Amministrazione regionale al personale dirigenziale.
3. indicazione dell'Iban del conto su cui accreditare il contributo, che deve essere intestato al soggetto istante.
4. la dichiarazione ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'art.28 del DPR n.600/1973.

Nell'ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, risultasse inferiore alla spesa prevista al momento della presentazione dell'istanza, la Sezione si riserva, in sede di liquidazione, di ridurre proporzionalmente la quota del finanziamento da erogare.

Detta riduzione proporzionale sarà parimenti applicata nel caso in cui il Soggetto beneficiario del finanziamento non sia in grado di documentare tutta la spesa ammessa a finanziamento.

La Sezione, in caso di documentazione incompleta, assegna un termine per provvedere alle necessarie integrazioni, decorso il quale provvede in merito, secondo quanto previsto nel successivo articolo.

La Sezione può richiedere l'esibizione degli originali di spesa.



Consiglio Regionale della Puglia

3.11 Revoca e riduzione della Partecipazione finanziaria

La partecipazione finanziaria concessa può essere revocata ovvero ridotta con atto e/o provvedimento della Sezione nei seguenti casi:

- espressa rinuncia alla partecipazione finanziaria da parte del beneficiario;
- Riscontro di falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata a corredo della proposta progettuale;
- qualora l'immagine del Consiglio regionale sia deturpata da eventi ed episodi sgradevoli;
- mancanza della documentazione di spesa e/o difformità della stessa prevista per la realizzazione dell'iniziativa;
- mancata realizzazione dell'iniziativa;
- mancato invio della documentazione di spesa ovvero mancato invio della richiesta di liquidazione;
- iniziativa realizzata completamente da soggetto diverso da quello che ha presentato l'istanza;
- realizzazione di un'iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nell'istanza e dal progetto;
- mancato adempimento agli obblighi previsti, in particolare di quelli di comunicazione e/o diffusione;
- mancata condivisione dei materiali prodotti.

La Sezione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza, sullo stato e le modalità di attuazione delle attività per le quali il finanziamento è stato richiesto e, infine, sulla documentazione prodotta in sede di rendicontazione.

4 Trasparenza

Il Consiglio regionale assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

La Sezione cura in particolare la tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati relativi agli atti di concessione di contributi o di trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completezza e il costante aggiornamento degli stessi.



Consiglio Regionale della Puglia

5. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679 c.d. GDPR, tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale verrà in possesso nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità dell'iniziativa proposta a partecipazione finanziaria del Consiglio regionale e per scopi istituzionali.

Si informa che:

- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla concessione di finanziamenti;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per permettere l'istruttoria e gli altri adempimenti procedurali.

Tutti i dati personali saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

I soggetti beneficiari, nella propria autonomia operativa, sono titolari del trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione delle attività progettuali e a tal fine si impegnano ad attenersi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.

6. Efficacia

Le disposizioni previste dalle presenti Linee di indirizzo si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che le ha adottate.

7. Rinvio

Per quanto non espressamente richiamato dalle presenti Linee di indirizzo, si applica la normativa generale vigente.